

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

Presidenza del Vice Presidente CIRIELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 845, 849, 851 e *passim*
AVEZZANO COMES 850, 851
CEBRELLI 846, 847, 848 e *passim*
SANTALCO, *f.f. relatore alla Commissione* 846, 851
TOGNI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 847, 848, 849 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

CEBRELLI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS », già approvato dalla Camera dei deputati.

I colleghi ricorderanno che nella precedente seduta la discussione del disegno di legge era stata sospesa perchè si era in attesa del parere della Commissione affari costituzionali. Informo che tale parere è stato espresso in questi termini:

« La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime

8ª COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

parer favorevole ad essi, osservando che in sede di provvedimento, da emanarsi sull'apposita legge-delega di riordinamento dell'Amministrazione postale, si dovrà provvedere ad un indispensabile coordinamento ».

La Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, ha esaminato gli emendamenti proposti al disegno di legge dall'apposita Sottocommissione. La Commissione ha ritenuto di poter suggerire, di intesa con il Governo, una serie di modifiche agli emendamenti, al fine di contenere la spesa derivante dagli emendamenti stessi. Tali modifiche sono:

a) all'articolo 3-*octies*, sostituire le parole: " 31 dicembre 1975 " con quelle: " 31 dicembre 1976 " e ridurre dal 20 al 15 per cento la percentuale delle variazioni delle tabelle organiche rispetto alla consistenza dell'organico esistente;

b) all'articolo 3-*doudecies*, dopo il primo comma aggiungere il seguente. " Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri B e C della tabella 13, allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno rispettivamente ridotti di 5 posti in concomitanza della cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale ". Al secondo comma, inoltre, occorre sostituire la locuzione finale " da comportare una corrispondente economia di spesa " con l'altra " da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi ". Al terzo comma, le parole " saranno effettuate " devono essere sostituite con le seguenti " sono effettuate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ";

c) all'articolo 6-*ter*, al primo comma, la percentuale del 50 per cento dei posti va ridotta al 40 per cento;

d) all'articolo 6-*quinqüies* occorre introdurre una modifica secondo la quale soltanto l'indennità oraria fuori residenza è maggiorata in ragione del 25 per cento ri-

spetto alle attuali misure e a favore di quei beneficiari che non hanno la possibilità di fruire durante il periodo trascorso fuori residenza di alloggi o mense gestite o facenti carico anche parzialmente all'Amministrazione delle poste o all'istituto dei posteletrografici;

e) sopprimere l'articolo 6-*sexies* (Collocamento in qualifica intermedia);

f) sopprimere l'articolo 6-*octies* (Conguagli indennità pensionabili);

g) all'articolo 6-*novies* sostituire le parole: " variazioni intervenute nel costo dei mezzi e del carburante " con le parole: " esigenze di servizio ";

h) sopprimere l'articolo 6-*decies* (Conferimento posti disponibili) ».

Conseguentemente, l'onere del provvedimento viene ridotto a lire 402 milioni per il 1973 e a 1.503 milioni per il 1974, per quanto riguarda l'amministrazione delle poste, e a lire 133 milioni per il 1974 per l'amministrazione dei telefoni. In tal senso debbono essere modificate le cifre che figurano nel testo dell'articolo 7 approvato dalla Sottocommissione.

SANTALCO, *f. f. relatore alla Commissione*. In qualità di facente funzione di relatore, mi permetterei di suggerire che, avendo il disegno di legge ottenuto il parere favorevole anche della Commissione affari costituzionali, si passi subito all'approvazione degli articoli con gli emendamenti proposti dalla Sottocommissione, ai quali vanno aggiunti gli altri suggeriti dalla Commissione bilancio, sui quali esprimo il mio parere favorevole; a meno che qualche collega intenda proporre ulteriori modifiche, il che mi sembrerebbe in contrasto con l'avviso espresso unanimemente di inviare al più presto il disegno di legge alla Camera, tenuto conto che il nuovo testo è stato concordato in sede di Sottocommissione.

CERELLI. Ho chiesto la parola per dire brevemente il parere del Gruppo comunista in ordine al provvedimento che stiamo esaminando in via definitiva.

Il disegno di legge, come ha già detto il relatore, è il frutto di un lavoro non facile compiuto dalla Sottocommissione; noi comunisti abbiamo la presunzione di dire di aver fattivamente contribuito ad affrontare alcuni problemi aperti nel settore delle poste e telecomunicazioni, al fine di cominciare a dare all'Azienda uno strumento che, seppure modesto, è atto a mettere in movimento un processo che consenta all'Azienda stessa di svolgere meglio i propri compiti, stante il fatto che essa si trova in una situazione di estrema difficoltà.

Il nostro parere è che i problemi della Azienda, nella sua globalità, non vengono certo risolti con il provvedimento in esame. Ben altro discorso occorrerà fare, ben altri provvedimenti bisognerà mettere in atto. Ed io non voglio perdere l'occasione che mi si offre per richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi sull'esigenza di compiere atti che abbiano effettivamente contenuti di riforma.

I discorsi passati ci dicono che siamo tutti d'accordo sulla necessità di avviarci ad una riforma dell'Azienda. Alcune idee di tale riforma sono già state ventilate sia da parte dei Gruppi, sia da parte dello stesso Ministero delle poste e telecomunicazioni. Quello che non si capisce è come mai le idee che si sono andate delineando non si riesce ancora a portarle in sede legislativa.

A parte, comunque, queste considerazioni che sentivo il dovere di fare, esprimerò il mio parere sul provvedimento.

Dicevo prima che vi è stata da parte nostra la ferma volontà di dare un contributo alla soluzione dei problemi che più urgentemente si pongono, come, ad esempio, quello fondamentale di un adeguamento degli organici. La discussione su tale argomento non è stata facile, poichè le nostre posizioni erano molto distanti da quelle del Ministero e dei nostri stessi colleghi, soprattutto della Democrazia cristiana. Si è trovata, diciamo così, una linea di compromesso, nel senso che non veniva accettata la richiesta di adeguamento automatico degli organici e contemporaneamente non veniva respinta l'esigenza di adeguare gli organici dell'Azienda delle poste. Il compromesso, che noi erava-

mo disposti ad eccettare, non solo, ma che eravamo stati parte attiva nel determinare, lo vediamo adesso modificato. All'articolo 3-*octies* si chiede di sostituire, nel primo comma, le parole: « Fino al 31 dicembre 1975 » con le altre: « Fino al 31 dicembre 1976 » e di ridurre dal 20 al 15 per cento la percentuale delle variazioni delle tabelle organiche rispetto alla consistenza dell'organico esistente.

T O G N I, ministro delle poste e telecomunicazioni. Vorrei dare subito una risposta. Siccome non è detto che le assunzioni debbono avvenire metà nel 1975 e metà nel 1976, nulla vieta che si possa assumere il 14 per cento di personale nel 1975 e l'1 per cento nel 1976. Questo dipenderà un po' dall'Amministrazione. Io, naturalmente, preoccupato della situazione, cercherò di assumere nel 1975 il maggior numero possibile di unità, senza infrangere la disposizione che riguarda le due annualità.

C E B R E L L I. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro. Mi permetto però di ricordargli un concetto sul quale non siamo d'accordo, quello della delega. Noi avremmo preferito la data del 1975 perchè essa annulla la possibilità di una delega al Ministro in materia di assunzione di personale. L'onorevole Togni sa che sulla questione delle deleghe, soprattutto per quanto riguarda le Aziende autonome del Ministero delle poste, c'è un vecchio discorso. Sa anche che un disposto della Costituzione stabilisce che tutte le assunzioni di personale dipendente dallo Stato, quindi anche delle aziende autonome, debbono avvenire per mezzo di legge dello Stato.

La problematica relativa alla riforma della pubblica amministrazione non è stata ancora definita in sede parlamentare. Attorno a tale problematica il discorso non solo è aperto, ma è molto vivace. Ciò considerato, noi comunisti avremmo preferito l'impostazione data dalla Sottocommissione. Dirò di più. La questione della data è sì una questione di principio, ma è anche una questione che riguarda direttamente i bisogni dell'Azienda, soprattutto al fine di procedere

8ª COMMISSIONE

52º RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

a determinate soluzioni in ordine al problema degli organici. Lei, onorevole Ministro, dice: assumeremo il 14 per cento di personale nel 1975 e l'1 per cento nel 1976. Ne prendo atto. Ma rimane il problema del 20 per cento. Lei capisce che un 5 per cento in più o in meno, ai fini di un adeguamento degli organici dell'Azienda è cosa assai importante. Vogliamo calcolare che cosa significhi tale 5 per cento per i settori di cui si occupa il disegno di legge?

T O G N I , *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Nel primo disegno di legge, (atto Camera n. 1314) presentato dal mio predecessore onorevole Gioia, nel marzo 1973, l'articolo 1 prevedeva l'adeguamento automatico degli organici; ed era ciò che tutti volevamo. Fu bocciato dalla Camera dei deputati.

Ora, bisogna ricordare che nel frattempo, avvalendomi di alcune disposizioni particolari, io ho potuto assumere circa 6000 dipendenti. Non solo, ma valendomi della legge che disciplina gli organici del personale ULA ho già provveduto all'assunzione di 7.000 idonei del concorso a 362 posti, mentre altre 5.000 unità verranno assunte entro breve termine.

Quindi, praticamente, il fabbisogno di un anno, indicato anche dai sindacati in 17.000 unità, più o meno, è coperto. Ciò fronteggia ulteriori esigenze, soprattutto quelle derivanti dalla riforma dell'Amministrazione, all'esame — come è noto — di una commissione della quale fanno parte funzionari e sindacalisti e che sollecito continuamente perchè porti a conclusione i suoi lavori, essendo trascorsi già sei mesi dal decreto di costituzione della stessa. In base alle risultanze dei suddetti lavori presenteremo un disegno di legge.

Desidero ancora aggiungere che abbiamo preparato un piano di ammodernamento e meccanizzazione delle poste e telecomunicazioni, piano che è stato distribuito ai sindacati e che verrà quanto prima sottoposto alla Commissione.

C E B R E L L I . Ancora una volta abbiamo dovuto apprendere dalla stampa una no-

tizia della quale il Parlamento non era in possesso. Ne parlava infatti la settimana scorsa il giornale che viene distribuito al Parlamento, « Tribuna politica ».

T O G N I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ripeto che il piano vi sarà sottoposto al più presto. Potrete allora constatare quale lavoro sia stato compiuto: vi posso anticipare, comunque, che nei prossimi giorni il CIPE prenderà in esame il piano, per la parte che si riferisce al necessario finanziamento.

C E B R E L L I . Stavo appunto dicendo che lo spostamento al 1976 nasconde due obiettivi. Il primo è costituito dal tentativo di andare verso la delega, ed in proposito noi non possiamo in nessun modo essere d'accordo; il secondo, dallo spostamento al 1976 della data di definizione della riforma, e neanche su questo possiamo essere d'accordo, signor Ministro. Non possiamo ammettere questo modo di mandare avanti la discussione attorno ai problemi della riforma, perchè i tempi si allungano troppo. Se i provvedimenti fossero stati presentati al Parlamento, e questo avesse deliberato, con l'apporto degli uffici tecnici del Ministero o di altri che avrebbe potuto interpellare, i tempi sarebbero stati indubbiamente accelerati e si sarebbe compiuto un lavoro a livello politico, più produttivo di quello attuale. Sappiamo infatti i limiti entro i quali agisce la Commissione ministeriale, mentre, in primo luogo, bisogna risolvere il problema politico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: questo deve essere il primo atto, dal quale dovrebbero poi discendere tutti gli elementi di riforma strutturale; ma su questa posizione esiste ancora, a livello attuale, una differenza di non poco conto.

Circa l'altro problema, al quale ella ha accennato poc'anzi, sappiamo benissimo che l'Azienda, per quanto riguarda i poteri di adeguamento del personale, opera praticamente a due livelli diversi e distinti: gli uffici locali hanno un meccanismo di adeguamento automatico degli organici, mentre la direzione dell'Azienda spinge per portare ta-

8ª COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

le situazione a livello di uffici centrali. Ciò non fa altro che dimostrare come l'Azienda stia operando le assunzioni negli uffici locali per trasferire poi il personale negli uffici centrali; il che costituisce un'azione certamente non corretta nei confronti del Parlamento. Se, concretamente, l'Azienda, il Ministero, possono avvalersi di astuzie del genere, io sento il dovere di attirare su tale situazione l'attenzione dell'onorevole Ministro

T O G N I, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Attualmente sono impiegati gli uni e gli altri, e tutti hanno comunque sostenuto i concorsi: tanto è vero che viene insistentemente richiesta la fusione degli organici.

C E B R E L L I. Certo. Ma ciò fa parte di quel problema della riforma che il Parlamento non ha ancora affrontato, cosicché non è ufficialmente informato di questo modo di operare assunzioni negli uffici locali, col trasferimento del personale, attraverso il meccanismo di adeguamento automatico, negli uffici centrali.

Indubbiamente esiste una situazione non corretta nei confronti del Parlamento, ed oggi voi tentate di superarla, o comunque di coprire quanto all'interno dell'Azienda si va determinando e realizzando. Io, ripeto, sento il dovere di denunciare questo stato di cose, perchè si cerchi di porvi rimedio.

T O G N I, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Perchè parla di situazione non corretta? Sia il personale ULA, sia quello dei ruoli tradizionali sono assunti per svolgere analoghe funzioni.

C E B R E L L I. Lei potrà fare questo discorso al Parlamento, quando sarà investito dei problemi dell'Azienda. Siccome oggi non lo è ancora, non potete contrabbandare questo modo di agire nel Parlamento stesso.

P R E S I D E N T E. C'è una situazione normativa che lo consente.

C E B R E L L I. Certo, nelle more della legge si può fare parecchio: mi riferisco

sempre alla correttezza nei rapporti tra Azienda e Parlamento e, se vogliamo, anche al rispetto di altre leggi. Non bisogna infatti dimenticare che queste esistono, ed infatti è per tale motivo che avete spostato il termine dal 1975 al 1976 ed abbassato dal 20 al 15 per cento la percentuale per le variazioni in aumento all'organico. Ogni atto ha una sua spiegazione ed una sua finalità, signor Ministro: lei ha fatto poc'anzi una dichiarazione ed io ho detto che ne prendevo atto, non potendo fare diversamente; ma le nostre obiezioni rimangono valide. L'ultima questione riguarda il titolo dell'articolo 3-*octies*: «Adeguamento automatico degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico». Riterrei infatti opportuno sopprimerne dallo stesso la parola: «automatico».

T O G N I, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono d'accordo.

C E B R E L L I. Proseguendo nell'esame del testo della Sottocommissione, desidero ancora osservare che non esiste da parte nostra, come abbiamo già detto, un'opposizione pregiudiziale; avremmo però preferito che la materia fosse stata rimandata al nuovo ordinamento poichè ci sembrava che in quella sede si sarebbero potute meglio verificare le varie esigenze e meglio considerare le soluzioni in ordine ai problemi che vengono appunto sollevati con l'articolo.

Lei, signor Ministro, nel suo primo intervento sull'argomento, svolto ieri in questa sede, ha fatto una dichiarazione sul problema degli ex mansionisti.

T O G N I, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Presenterò un disegno di legge.

C E B R E L L I. Prendiamo atto di questa sua dichiarazione.

L'ultima questione riguarda l'articolo 7, relativo alla copertura. Io non ho avuto la possibilità di sentire le motivazioni relative alla riduzione operata nello stanziamento: ho comunque delle note molto affrettate sull'argomento, sulle quali non posso basarmi con sicurezza. Ciò che desideravo dire in

proposito è che comprendiamo tutti perfettamente la situazione economica che tuttora attraversa il Paese: è nostra opinione anzi che in questi ultimi quattro o cinque mesi essa sia precipitata. Non comprendiamo invece, signor Ministro, che le spese delle difficoltà economiche vengano fatte sopportare anche all'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni che si trova nelle condizioni che tutti sappiamo, che ha bisogno vitale, urgentissimo, di avere a disposizione strumenti diversi, nuovi, tali da poter adeguare effettivamente le capacità di produzione e di diffusione del servizio.

Quando lo Stato, in quanto tale, decurta ed impedisce la piena soddisfazione delle esigenze dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni, dobbiamo avere tutti chiaro davanti a noi il fatto che esso impedisce la produzione e la soddisfazione dei bisogni dei cittadini italiani. Su questo problema dovremo tornare a discutere tutti. Non so quale sia la posizione del Ministero e del Ministro su questo problema, in quanto il rappresentante del Governo non si è espresso in Commissione su questo punto ed io desidererei che il Ministro ci dicesse quali sono i suoi orientamenti personali, quali sono i suoi orientamenti come Ministro e quindi quale capo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ordine anche ai rapporti con il Ministro del tesoro.

Infatti, signor Ministro, se dovessimo stare a questa logica noi non parleremmo più di riforma, perchè la riforma dell'Azienda per un certo periodo di tempo costerà qualcosa, anche se poi, se fatta in un certo modo, cioè se fatta all'Azienda delle poste, perchè sappiamo che l'Azienda telefonica è in tutt'altra situazione, indubbiamente porterà dei vantaggi economici quanto mai interessanti ed importanti. Il settore delle poste, infatti, fino a quando non riusciremo a strutturarla e a modificarla nelle sue capacità di ridistribuzione del servizio, dovrà pesare ancora sul bilancio dello Stato.

Quindi, che tipo di discorso abbiamo mandato avanti o intendiamo mandare avanti? Dobbiamo saperle queste cose. In che modo la Commissione in quanto tale, cioè il Parlamento, può intervenire ad esprimere una propria opinione?

Mi sembra che sia quanto mai doveroso dare una risposta a queste domande.

In questo mio intervento ho riportato alcune nostre opinioni, che se da una parte ci hanno spinto — come dicevo prima — a portare il nostro contributo nel Comitato ristretto, se ci hanno spinto ad operare in sede di Commissione in un modo tale da svelire il più che sia possibile l'iter del disegno di legge almeno da parte di questo ramo del Parlamento, contemporaneamente però — e questo lo dico con una punta di amarezza al signor Ministro — non ci consentono come Gruppo di approvare il provvedimento per i motivi ai quali ho già accennato. D'altra parte, dal comportamento che abbiamo tenuto durante tutto l'iter di questo provvedimento è risultato chiaro che noi non avevamo una posizione di opposizione, tutt'altro, tanto è vero che abbiamo lavorato per favorire l'approvazione del disegno di legge. Ci siamo collocati, cioè, nei confronti di questo provvedimento in una posizione non solo responsabile, ma positiva. Le modifiche che il Tesoro ha apportato — modifiche che da parte nostra non possono essere accettate per i motivi che ho esposto, nonostante le dichiarazioni che lei, signor Ministro, ha voluto fare questa mattina — ci portano ad esprimere un voto di astensione. Ripeto, questo voto di astensione non vuole avere un significato nè pregiudiziale nè di ostacolo all'approvazione del disegno di legge, ma è un voto di astensione come l'accezione stessa della parola lo intende: noi non ci sentiamo di approvarlo come non ci sentiamo di respingerlo. È un provvedimento che avremmo voluto congegnato in modo diverso per la qual cosa abbiamo tentato di dare il nostro contributo nei Comitato ristretto. Queste nostre proposte non sono state accettate completamente e compiutamente, per noi la modifica è peggiorativa del provvedimento e ne lasciamo la responsabilità alla maggioranza. Questo è il significato concreto del nostro voto di astensione.

A V E Z Z A N O C O M E S . Esprimo la piena soddisfazione mia personale per avere partecipato alle riunioni ristrette del Comitato che è riuscito a fare veramente un buon lavoro. Esprimo la mia soddisfazione

8ª COMMISSIONE

52º RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

e quella del mio Gruppo perchè finalmente si arriva alle battute conclusive di questo disegno di legge che portiamo avanti da mesi. Il discorso in Sottocommissione è stato approfondito e preciso ed abbiamo avuto — dobbiamo dirlo, collega Cebrelli — l'attiva collaborazione dei dirigenti del Ministero, primo fra tutti il Direttore generale al quale va il nostro ringraziamento per essere stato qui tra noi in continuazione fino al completo esaurimento dell'esame del disegno di legge. Esprimo — dicevo — la mia piena soddisfazione, anche se dalla 5ª Commissione è venuta qualche variazione, ma noi sappiamo che in questo periodo dobbiamo aspettarci di tutto; anzi, debbo dire che sono contentissimo di quello che è avvenuto perchè prevedevo che sarebbe avvenuto qualcosa di molto più serio. Sono lieto, cioè, che la sostanza del disegno di legge è salva.

Indubbiamente, il disegno di legge viene incontro alle più impellenti esigenze del Ministero delle poste ed anche alle richieste sindacali, fatta eccezione per quelle richieste che sono apparse sin dall'inizio fuori dalla realtà delle cose. Noi sappiamo a chi e a quali esigenze ci riferiamo quando parliamo in questo modo. Anche i sindacati che avevano fatto alcune richieste, hanno visto soddisfatte tutte le esigenze, ad eccezione naturalmente della questione dei mansionisti per i quali l'onorevole Ministro si è impegnato a presentare un nuovo disegno di legge.

C'è un emendamento, signor Ministro, che avrei voluto presentare e sottoporre alla sua approvazione, ma mi accontenterei che lei mi dicesse che il problema che intende risolvere sarà esaminato attentamente dal Ministero; mi riferisco alla questione dei sostituti portalettere.

T O G N I, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È uno dei punti che più preoccupano l'Amministrazione e il Ministro.

A V E Z Z A N O C O M E S. Benissimo. Il riferimento è attinente a quei sostituti portalettere che hanno potuto partecipare ai concorsi di idoneità, ma ci sono tanti al-

tri i quali perchè erano alle armi o per fatti contingenti o perchè erano all'estero non hanno potuto partecipare e quindi non vengono contemplati in questo articolo. Avevo preparato un emendamento in cui si rivedeva questa posizione, ma se lei, signor Ministro, mi assicura che la posizione di questi sostituti portalettere, che — ripeto — non hanno potuto conseguire l'idoneità perchè non hanno potuto partecipare al concorso che prevedeva determinate clausole, sarà esaminata e che in questo senso il Ministero farà qualcosa, non presento l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T A L C O, *f. f. relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito. Desidero dare atto a tutti i Gruppi politici del contributo che hanno dato in sede di Sottocommissione per l'elaborazione di questo nuovo testo che credo elimini le perplessità espresse dal collega Cebrelli e soddisfi le esigenze delle organizzazioni sindacali, così come ha sottolineato il senatore Avezzano Comes, e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Questo è, a mio avviso, uno dei provvedimenti più importanti che siano stati varati in questi ultimi tempi e consente all'Amministrazione delle poste di poter marciare con una certa celerità. Non credo, pertanto, che si debbano presentare altri emendamenti, motivo per cui, dopo aver nuovamente ringraziato i colleghi per il contributo che hanno dato, senza dimenticare i funzionari che hanno partecipato alle riunioni della Sottocommissione e l'apporto dato personalmente dall'onorevole Ministro, propongo di procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge stesso.

T O G N I, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sento il dovere, non per una mera formalità ma perchè ho apprezzato di volta in volta il contributo che è stato dato da tutti i Gruppi politici — i funzionari mi hanno sempre riferito sui lavori della Sottocommissione —, di ringraziarvi per

aver cercato di venire incontro alle esigenze, da una parte, dell'Amministrazione e, dall'altra, del Parlamento. Certo, non tutte le esigenze possono essere soddisfatte al cento per cento, ma credo che in questo caso una buona aliquota l'abbiamo raggiunta. Io vorrei che vi rendeste conto delle difficoltà che abbiamo dovuto superare con il Tesoro, perchè la 5^a Commissione non ha fatto che riportare quella che è la decisione del Tesoro. Siamo quindi arrivati ad una conclusione che se non possiamo definire ottimale è certamente molto buona; certo, le soluzioni adottate avvantaggiano il personale da un lato e il servizio dall'altro. Se vi sarà ancora qualcosa da rivedere non mancheremo di adottare le ulteriori iniziative che si renderanno necessarie. Indubbiamente questo avverrà per i mansionisti ed anche per i sostituti portalettere dei quali abbiamo una necessità enorme; noi, infatti, dobbiamo soprattutto soddisfare le richieste degli utenti perchè, come nel commercio, il cliente ha sempre ragione anche quando ha torto.

Ringrazio il senatore Cebrelli per quanto ha detto e che in definitiva non infirma la posizione del suo Gruppo nè indebolisce l'approvazione del provvedimento. In modo particolare vorrei rispondergli per quanto riguarda l'ultima osservazione, che è pertinente, relativa ai rapporti tra noi e il Tesoro.

Ora, vorrei far presente che abbiamo un forte *deficit*; e, data la situazione economico-finanziaria generale del Paese, diventa un problema trovare i mezzi di finanziamento. Ciò induce il Ministro del tesoro a considerare scrupolosamente tutti i provvedimenti che importano spese ed a cercare di ridurre il relativo onere finanziario, come si è verificato anche per il presente disegno di legge. Ma questo non deve preoccupare, perchè cercheremo di far fronte a tutte le esigenze.

Non mi rimane quindi che rinnovare i miei ringraziamenti e dirvi che cercheremo di attenerci a tutte le disposizioni che consentano alla nostra Amministrazione di funzionare nel modo migliore. Vorrei far presente che il provvedimento in esame rientra nell'ordinaria amministrazione. Noi abbiamo predisposto un piano quinquennale per il potenziamento e lo sviluppo dei servizi po-

stali, piano che in parte è già finanziato (ricorderete la legge dei 150 miliardi che voi stessi avete approvato). Ora, il piano rappresenta l'avvenire, e la sua realizzazione, con l'attuazione della prevista riforma, consentirà di superare l'*impasse* nel quale ci siamo trovati. Io ho voluto rivedere un po' la storia del mio Ministero dal 1865 in poi ed ho constatato che sono stati fatti pochissimi investimenti. Ho dovuto rendermi conto che taluni uffici del Ministero gridano vendetta dal punto di vista della funzionalità e della salubrità. Noi stiamo compiendo anche un lavoro di risanamento, di ammodernamento di certi locali. Tutto questo riguarda l'aspetto del problema relativo al potenziamento dell'Amministrazione. Non dubito che voi studierete a fondo il programma, che mi premerò di farvi consegnare al più presto. Esso, una volta esaminato dal CIPE, richiederà indubbiamente delle leggi per essere realizzato.

Desidero infine assicurare al senatore Avezzano Comes che il problema relativo ai sostituti portalettere da cui sollevato sarà valutato con particolare attenzione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico)

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonchè ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio ».

(È approvato).

Art. 2.

(Reperibilità)

Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.

Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Tale compenso, nonchè quelli previsti dagli articoli 19, 26, 35, 39 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

L'indennità prevista dal predetto articolo 26 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve tuttavia essere ridotta nel caso in cui il trattamento economico complessivo del reggente superi quello iniziale di un direttore del gruppo cui appartiene l'ufficio

e fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1979.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 325)

La legge 12 marzo 1968, n. 325, è modificata come segue:

a) le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;

b) nel primo comma dell'articolo 19 è soppressa la lettera e);

c) è elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.

(È approvato).

La Sottocommissione ha proposto undici articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3. Li metto ai voti dandone previa lettura.

Art. 3-bis.

(Rappresentanza del personale nel Comitato tecnico amministrativo)

La rappresentatività di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.

(È approvato).

Art. 3-ter.

(Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti)

La validità delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Entro la stessa data possono essere operati, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto col Ministro del tesoro e sentito il Consiglio di amministrazione, trasferimenti di posti dalla qualifica iniziale delle tabelle XV e XVI alla qualifica iniziale delle tabelle XII e XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, fermo restando il limite complessivo della relativa spesa.

I posti recati in aumento nelle tabelle XII e XIII per effetto del trasferimento previsto dal presente articolo non possono essere conferiti fino a quando nelle tabelle XV e XVI non sarà stato riassorbito il soprannumero eventualmente derivante dall'applicazione del precedente comma.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 29 novembre 1973, n. 809, si applicano anche alla tabella XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, nei confronti degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1544, per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella predetta, e dei concorsi da bandire con successivi decreti.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, i posti disponibili nella tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere conferiti, dopo esaurita la graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio (ex tabella M)

bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/118.

(È approvato).

Art. 3-quater.

(Disposizioni in materia di orario d'obbligo per il personale applicato ai lavori a cottimo)

È abrogato il quarto comma dell'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, numero 29.

(È approvato).

Art. 3-quinquies.

(Concorsi alla carriera direttiva tecnica delle telecomunicazioni)

Sono ammessi a partecipare ai concorsi alla carriera direttiva tecnica di cui alla tabella V dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1970, n. 1077, anche i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Nel bando di concorso sarà determinato il numero dei posti da riservare ai laureati di cui al precedente comma, nonchè il relativo programma di esame.

(È approvato).

Art. 3-sexies.

(Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali)

Al primo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qua-

lifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

Art. 3-septies.

(Modalità per l'assunzione
delle categorie riservatarie)

Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalità contenute nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.

(È approvato).

Art. 3-octies.

(Adeguamento automatico degli organici
di alcune tabelle
del personale postelegrafonico)

Fino al 31 dicembre 1975 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 20 per cento della consistenza organica esistente,

per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di bancoposta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione e dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresì conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi oneri di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono abrogati le norme contenute nell'articolo 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10, nonchè i provvedimenti emessi per la loro attuazione.

La Commissione bilancio ha proposto di sostituire, al primo comma, la parola « 1975 » con l'altra « 1976 » e la parola « 20 » con l'altra « 15 », mentre il senatore Cebrelli ha suggerito di sopprimere, nella rubrica, la parola « automatico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-octies proposto dalla Sottocommissione con le modifiche di cui ho dato notizia.

(È approvato).

Art. 3-novies.

(Concorsi ad operatore di esercizio ULA)

I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordi-

namento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono abrogati. I commi decimo, undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

« Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potrà tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterrà di mettere a concorso.

Ove nello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterrà necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa ».

(È approvato).

Art. 3-decies.

(*Compenso ai prestatori d'opera autonomi*)

L'articolo 136 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, è sostituito dal seguente:

« Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 3-undecies.

(*Collaudi degli ascensori e montacarichi*)

Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che opererà nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.

(È approvato).

Art. 3-duodecies.

(*Dirigenti tecnici delle costruzioni e dei trasporti*)

I quadri D ed E della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-

namento autonomo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

Quadro D — Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D	Dirigente superiore . . .	6	Vice direttore centrale . . .	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primo dirigente	21	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	4
			Direttore di ufficio compartimentale	16
		27		

Quadro E — Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D	Dirigente superiore . . .	3	Vice direttore centrale . . .	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	21	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	3
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore poste e telecomunicazioni	1
			Direttore di ufficio compartimentale	16
		24		

Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI e VII dello articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rideterminate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da comportare una corrispondente economia di spesa.

La determinazione delle tabelle in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre sarà effettuata

con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Commissione bilancio ha proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri B e C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale ».

Al secondo comma, inoltre, occorre sostituire la locuzione finale « da comportare una corrispondente economia di spesa » con l'altra « da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi ».

Ha proposto altresì di sostituire, al terzo comma, le parole « sarà effettuata » con le seguenti « è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-*duodecies* proposto dalla Sottocommissione con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

(*Anticipazione di fondi*)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio anche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, fondi della Cassa vaglia nei limiti delle integrazioni di fondi preventivamente assentite dal Ministero del tesoro a favore di capitoli di spese di personale che saranno annualmente determinati con la legge di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

(*Servizio pagamento pensioni INPS*)

Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo è tenuto a preconstituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti stessi.

Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate.

In difetto delle disponibilità di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di Tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro del tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, è dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione.

Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

(È approvato).

Art. 6.

(*Modificazione dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1973, n. 3*)

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n. 3.

(È approvato).

La Sottocommissione ha proposto nove articoli aggiuntivi dopo il 6, su taluni dei

8ª COMMISSIONE

52º RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

quali si è espressa negativamente o ha formulato proposte la Commissione bilancio.

Do lettura di questi articoli, mettendoli, se del caso, ai voti:

Art. 6-bis.

(Conferimento di posti ad idonei)

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la metà dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

(È approvato).

Art. 6-ter.

(Passaggio in altri ruoli)

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di conferire, mediante concorso per esame e per titoli, il cinquanta per cento dei posti che si renderanno vacanti, dalla data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico di cui al precedente articolo 3-octies fino al 31 dicembre 1975, nella qualifica iniziale della tabella XIV di cui all'articolo 115 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale appartenente alla tabella X dell'articolo 114 ed alle tabelle XIX, XX e XXI dell'articolo 115 dello stesso decreto presidenziale.

È ammesso al concorso il personale delle predette tabelle che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, sia fornito di diploma di istruzione secondaria di primo gra-

do, sia in possesso di un'anzianità di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni e abbia frequentato appositi corsi organizzati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sede provinciale superando la prova finale, consistente nella predisposizione di una relazione scritta su uno dei servizi di istituto.

Ai fini dell'ammissione al concorso stesso si prescinde dal limite massimo di età.

L'esame è costituito da un colloquio vertente su materie relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non s'intende superato se il candidato non abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi.

Il concorso potrà essere bandito, senza determinazione di posti, anche prima della data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico, di cui al precedente articolo 10, salvo l'obbligo di disporre con decorrenza successiva le nomine degli idonei, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale che ottenga la nomina di cui al precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

La Commissione bilancio ha proposto di sostituire, al primo comma, la parola « cinquanta » con l'altra « quaranta ». Inoltre, in relazione alla analoga modifica apportata all'articolo 3-octies, sempre al primo comma, la parola « 1975 » va sostituita con l'altra « 1976 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-ter proposto dalla Sottocommissione con le modifiche di cui ho dato notizia.

(È approvato).

Art. 6-quater.

(Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore)

Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorchè pervenuti a tale qualifica in base al-

8ª COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.

Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

(È approvato).

Art. 6-quinquies.

(Indennità per i servizi viaggianti)

Con effetto dal 1° aprile 1973 il primo comma dell'articolo 23 dell'Allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o di servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e capiturno	L. 317
Rimanente personale	» 285

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali	L. 64
Capi turno	» 57
Impiegati	» 52
Agenti in servizio di messaggere . . .	» 51
Agenti in servizio di ambulante . . .	» 45

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezza ora superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alla indennità di cui al punto 2 si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria senale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire due e trenta centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire tre e quaranta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Per le ritenute erariali e assistenziali sulle indennità di cui al precedente comma, si applicano, le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

La Commissione bilancio ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6-quinquies.

(Indennità per i servizi viaggianti)

Con effetto dal 1° aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto Postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, l'indennità oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è maggiorata dal venticinque per cento.

L'indennità di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, è soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-*quinquies* nel testo sostitutivo proposto dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

La Sottocommissione ha formulato un articolo 6-*sexies* da inserire dopo l'articolo 6-*quinquies*. Poichè noi siamo vincolati dal parere della Commissione bilancio, che si è dichiarata contraria all'inserimento di tale articolo, ne do soltanto lettura:

Art. 6-*sexies*.

(Collocamento in qualifica intermedia)

Con effetto dal 31 dicembre 1973, il personale dell'esercizio per i servizi postali e di quello dell'A.S.S.T., che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio da almeno sette anni, nella qualifica iniziale delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII per l'Amministrazione postale e telegrafica e della tabella XII e XIII per l'A.S.S.T., di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, proveniente dai concorsi espletati ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è collocato, occorrendo in soprannumero, nella qualifica intermedia della tabella di appartenenza.

In corrispondenza dell'eventuale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive tabelle.

Art. 6-*septies*.

(Riserva di posti)

Fino al 31 dicembre 1976 è riservata, nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali delle tabelle XIV, XIX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un'aliquota dei posti messi a concorso, pari al 5 per cento per la tabella XIV e al 10 per cento per le tabelle XIX e XXI, al personale delle agenzie di recapito *in loco* nonchè al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso dei

necessari requisiti al 31 gennaio 1974, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

(È approvato).

La Sottocommissione ha formulato il seguente articolo 6-*octies*. Poichè a tale articolo la Commissione bilancio si è dichiarata contraria e noi siamo vincolati al suo parere, ne do soltanto lettura:

Art. 6-*octies*.

(Conguaglio indennità pensionabile)

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 16 novembre 1973, n. 728, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorchè erogati successivamente; sono, altresì, esclusi dal conguaglio i compensi speciali previsti dall'articolo 16 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, che siano stati erogati per remunerare prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale postelegrafonico, applicato presso gli uffici centrali e periferici, in eccedenza ai limiti mensili per servizio straordinario ».

Art. 6-*novies*.

(Indennità di automezzo e di motomezzo)

La misura delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819 è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle variazioni intervenute nel costo dei mezzi e del carburante.

La Commissione bilancio ha suggerito di sostituire le parole « variazioni intervenute nel costo dei mezzi e del carburante » con le altre « esigenze di servizio ».

8ª COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-novies con la modifica suggerita dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

La Sottocommissione ha formulato il seguente articolo 6-decies, al quale la Commissione bilancio si è dichiarata contraria. Poichè noi siamo vincolati al parere della 5ª Commissione, anche di questo articolo do soltanto lettura:

Art. 6-decies.

(Conferimento posti disponibili)

In corrispondenza al numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi degli articoli 16 e 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la nomina a direttore di sezione delle carriere direttive, amministrative e tecniche, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere conferiti, per risulta, anche in soprannumero, altrettanti posti nella qualifica iniziale della tabella VIII di cui all'articolo 114 del decreto 1077 citato e successive modificazioni.

L'eventuale soprannumero di cui al precedente primo comma sarà riassorbito con le prime vacanze che si verificheranno, ivi comprese quelle conseguenti alla nomina dei vincitori dei concorsi di cui allo stesso primo comma.

Fino al riassorbimento di detto soprannumero, in una o più delle altre tabelle di provenienza dei vincitori dei concorsi sopraindicati, che verranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà accantonato un numero di posti della qualifica iniziale pari al soprannumero stesso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti nelle qualifiche iniziali:

a) della tabella IX di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'articolo 21 del decreto citato e dell'ultimo

comma del citato articolo 114, per la nomina alla qualifica intermedia della tabella VIII di cui allo stesso articolo 114;

b) della tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'articolo 117 dello stesso decreto, per la nomina alla qualifica intermedia delle tabelle XI, XII e XIII, di cui al citato articolo 115;

c) della tabella X di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi ai sensi dell'articolo 27 del decreto citato e dell'ultimo comma del citato articolo 114, per la nomina alla qualifica intermedia della tabella IX di cui allo stesso articolo 114;

d) della tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'articolo 117 dello stesso decreto, per la nomina alla qualifica intermedia delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII di cui al citato articolo 115;

e) della tabella XXIV di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'articolo 120 dello stesso decreto, per la nomina alla qualifica intermedia della tabella XXIII di cui al citato articolo 119;

f) della tabella V di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'articolo 21 del decreto citato e dell'ultimo comma del citato articolo 124, per la nomina alla qualifica intermedia della tabella IV di cui allo stesso articolo 124;

g) della tabella XII di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'articolo 127 dello stesso decreto, per la nomina alla qualifica intermedia delle tabelle IX e X di cui al citato articolo 125;

h) della tabella VII di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi, ai sensi dell'arti-

8^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974)

colo 27 del decreto citato e dell'ultimo comma del citato articolo 124, per la nomina alla qualifica intermedia della tabella V di cui allo stesso articolo 124;

i) della tabella XIV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione ai concorsi annualmente banditi ai sensi dell'articolo 127 dello stesso decreto, per la nomina alla qualifica intermedia delle tabelle XII e XIII di cui al citato articolo 125.

Art. 7.

All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, previsto in lire 5.500.000 per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 69 milioni per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, ciascuna azienda provvederà mediante corrispettivo prelevamento dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Sottocommissione ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7.

(Onere finanziario e copertura)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 620 milioni per il 1973 e in lire 2.245 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 479 milioni per il 1974, si farà fronte:

— quanto a complessive lire 2.865 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

— quanto a lire 479 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In conseguenza delle modifiche suggerite dalla Commissione bilancio, l'articolo va così formulato:

Art. 7.

(Onere finanziario e copertura)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 402 milioni per il 1973 e in lire 1503 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 133 milioni per il 1974, si farà fronte:

quanto a complessive lire 1905 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

quanto a lire 133 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dalla Sottocommissione, con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C E B R E L L I . Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.